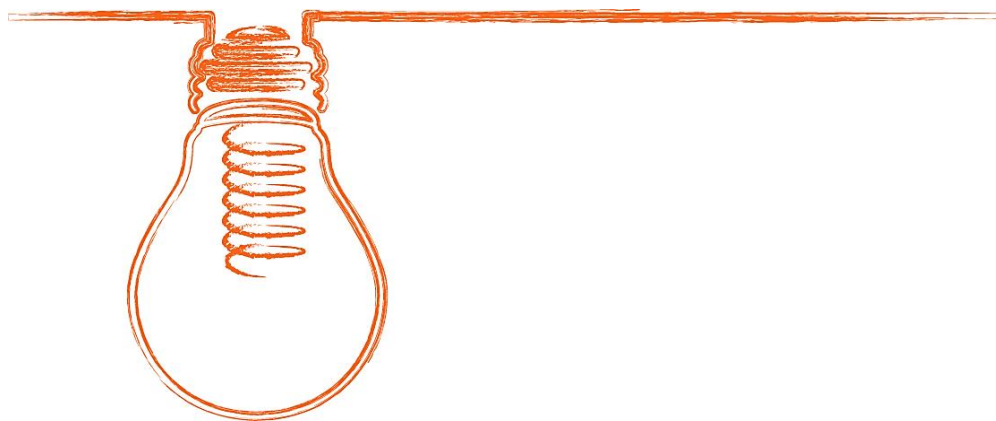




Capitolato Tecnico

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CENSIMENTO DEI MATERIALI CONTENENTI
AMIANTO NEGLI IMMOBILI DI AGENZIA
DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE E DELLE
FUNZIONI DI RESPONSABILE AMIANTO

Sommario

1. OGGETTO DELL'APPALTO	3
2. DESCRIZIONE DEI SERVIZI E DELLE MODALITA' DI ESECUZIONE.....	3
2.1. Classificazione degli immobili.....	3
2.2. Approfondimento del censimento.....	3
2.3. Attività di monitoraggio.....	4
2.4. Responsabile Amianto.....	5
2.5. Analisi di Laboratorio	8
3. DURATA DELL'APPALTO	8
4. PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI SOPRALLUOGHI.....	8
4.1. Programmazione	8
4.2. Organizzazione	9
5. PROCEDURE DI CENSIMENTO E MONITORAGGIO	10
5.1. Procedura di censimento	10
5.1.1. Programma di Ispezione	10
5.1.2. Modalità operative di campionamento.....	11
5.2. Procedura di monitoraggio.....	12
6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO	13
7. PARTI DEGLI IMMOBILI OGGETTO DEL CENSIMENTO.....	15
8. MODALITA' DI PRELIEVO ED ANALISI DEI CAMPIONI	16
9. CONTENUTI MINIMI E CONSEGNA DEGLI ELABORATI.....	16
9.1. Relazione di Censimento	16
9.2. Relazione di monitoraggio	17
9.3. Elenco riepilogativo.....	18
9.4. Modalità di consegna	18
10. REFERENTI DELL'APPALTO.....	18
11. FATTURAZIONE	19
12. PENALI.....	20

1. OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto, l'affidamento per 12 (dodici) mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, del servizio di censimento e monitoraggio di manufatti contenenti amianto negli immobili così come meglio classificati nel successivo paragrafo, delle funzioni di Responsabile Amianto nonché per l'effettuazione di analisi di laboratorio per la verifica dei campioni prelevati nell'ambito delle prestazioni di cui ai servizi oggetto del presente Capitolato.

2. DESCRIZIONE DEI SERVIZI E DELLE MODALITA' DI ESECUZIONE

2.1. Classificazione degli immobili

Gli immobili interessati dai servizi di cui al presente Capitolato Tecnico sono stati classificati in 3 categorie:

- a) immobili nei quali è già stata accertata la presenza di amianto di cui necessita ulteriore approfondimento (paragrafo 2.2) e l'attività di monitoraggio (paragrafo 2.3) così come stabilito dal DM 06/06/94;
- b) immobili oggetto di nuovo censimento;
- c) immobili che possono essere aggiunti in corso di contratto **il cui numero complessivo non potrà essere superiore del 10% rispetto al numero degli immobili di cui all'allegato 1 all'atto della sottoscrizione del contratto.**

In particolar modo gli immobili di cui ai punti a) e b) del presente paragrafo formano l'allegato 1 del Capitolato Tecnico che potrà essere modificato con l'aggiunta dei nuovi immobili di cui al punto c).

2.2. Approfondimento del censimento

Per tutti gli immobili di cui al punto a) del paragrafo 2.1, per i quali AdeR ha provveduto a consegnare al Fornitore all'atto della sottoscrizione del contratto la relativa documentazione tecnica, il Fornitore dovrà eseguire tutte le attività di approfondimento finalizzate alla verifica completa degli edifici per l'individuazione di materiale contenente amianto, secondo la procedura successivamente descritta al paragrafo 5.1 ed in linea con quanto previsto dal DM 06/09/1994, nel rispetto del programma presentato dal Fornitore di cui al successivo paragrafo 4.1.

Per ciascuno degli immobili oggetto di nuovo censimento di cui al punto b) del precedente paragrafo 2.1 ovvero per gli immobili di cui al punto c) del medesimo paragrafo 2.1, invece, il Fornitore dovrà svolgere le attività per l'individuazione di materiale contenente amianto, secondo la procedura successivamente descritta al paragrafo 5.1, secondo la programmazione definita dal Fornitore di cui al successivo paragrafo 4.1.

Per ciascuno degli immobili interessati dalle attività di cui al presente paragrafo, gli esiti delle attività di approfondimento svolte dovranno essere riportati in un'apposita relazione di censimento, con i contenuti minimi di cui al successivo articolo 9.1, da consegnare a AdeR **entro 20 (venti) giorni** naturali e consecutivi dalla data del primo sopralluogo.

Il Direttore dell'Esecuzione potrà richiedere al Fornitore di apportare correzioni e/o integrazioni alla relazione di censimento consegnata nel caso in cui siano state riscontrate informazioni incomplete o poco chiare, senza che le stesse comportino ulteriori oneri a carico di AdeR.

La relazione modificata dovrà essere consegnata **entro 5 (cinque) giorni** naturali e consecutivi dalla richiesta.

Con cadenza mensile il Fornitore dovrà consegnare un apposito elenco riepilogativo delle informazioni relative al censimento dei manufatti contenenti amianto ed i relativi costi stimati di bonifica, secondo i contenuti minimi di cui al successivo paragrafo 9.3.

All'elenco dovranno essere allegato tutte le relazioni di censimento al momento disponibili, comprendendo eventualmente anche quelle fornite dall'Amministrazione ed in attesa di approfondimento.

Relativamente alla programmazione dei sopralluoghi, di cui al successivo paragrafo 4.1, AdeR potrà richiedere priorità per alcuni edifici rispetto ad altri. Ad ogni modo, il Fornitore si impegna a concludere e consegnare le relazioni di censimento nuove e/o aggiornate a seguito delle attività di approfondimento **entro e non oltre 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi** dalla sottoscrizione del contratto.

Le attività di cui al presente paragrafo **sono remunerate con il corrispettivo "a canone"** determinato dal Fornitore in sede di offerta economica.

2.3. Attività di monitoraggio

il Fornitore dovrà eseguire tutte le attività di monitoraggio secondo la procedura successivamente descritta al paragrafo 5.2 ed in linea con quanto previsto dal DM 06/09/1994.

Le **attività di monitoraggio** finalizzate a valutare le condizioni dei materiali dovranno essere svolte negli immobili di cui al punto a) del paragrafo 2.1 ove la presenza di amianto **risulti accertata nella documentazione tecnica fornita da AdeR**, secondo le frequenze minime di cui alla tabella sottoriportata.

Dovranno essere altresì eseguite negli immobili di cui i punti b) e c) del paragrafo 2.1 solamente nel caso in cui **venga accertata dal Fornitore la presenza di amianto nel corso delle attività di approfondimento del censimento**, di cui al paragrafo precedente 2.2 o di altre attività connesse all'espletamento del servizio in oggetto.

Le attività di monitoraggio dovranno essere eseguite con cadenza adeguata in base al grado di rischio riportato nella documentazione tecnica consegnata da AdeR o riscontrato dal Fornitore nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Nella seguente tabella si riporta la frequenza minima delle attività di monitoraggio che dovrà essere garantita dal Fornitore, per i quali si rimanda al successivo paragrafo di spiegazione:

Grado di rischio	Frequenza
DM 06/09/94 – 2a)	Ogni Anno
DM 06/09/94 – 2 b) e 2 c)	Ogni sei mesi

Per ciascun degli immobili interessati dalle attività di cui al presente paragrafo, gli esiti delle attività di monitoraggio svolte dovranno essere riportati in un'apposita relazione di monitoraggio, con i contenuti minimi di cui al successivo paragrafo 9.2, da consegnare a AdeR **entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi** dalla data del primo sopralluogo.

Il Direttore dell'Esecuzione potrà richiedere al Fornitore di apportare correzioni e/o integrazioni alla relazione di censimento consegnata nel caso in cui siano state riscontrate informazioni incomplete o poco chiare, senza che le stesse comportino ulteriori oneri a carico di AdeR.

La relazione modificata dovrà essere consegnata **entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta**.

Contestualmente alla consegna dell'elenco riepilogativo e delle relazioni di censimento di cui al precedente punto, il Fornitore dovrà consegnare tutte le relazioni di monitoraggio più recenti, comprendendo, eventualmente, anche quelle fornite da AdeR.

Le attività di cui al presente paragrafo **sono remunerate con il corrispettivo "a canone" determinato dal Fornitore in sede di offerta economica**.

2.4. Responsabile Amianto

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione di AdeR la figura del Responsabile Amianto, come meglio definita nel presente paragrafo avente esperienza professionale non inferiore a **5 (cinque) anni**, presso enti pubblici o privati, in ruoli di responsabilità con compiti di controllo e coordinamento di attività di censimento e manutenzione manufatti in amianto, ai sensi del DM 06/09/1994.

Entro la data di sottoscrizione del contratto, il Fornitore dovrà indicare il nominativo della figura individuata e, contestualmente, trasmettere il relativo CV al fine della verifica del possesso dell'esperienza richiesta.

AdeR, entro 5 (cinque) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, provvederà ad incaricare il soggetto individuato dal Fornitore, designandolo quale figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali in amianto, ai sensi del punto 4 a) dell'allegato al DM 06/09/1994.

Al medesimo soggetto verranno inoltre assegnate le responsabilità relative all'attuazione del programma di controllo di cui al suddetto Decreto, e precisamente:

- a) Coordinamento di tutte le attività oggetto del presente Capitolato, con particolare riferimento alle attività di censimento, monitoraggio e laboratorio;
- b) Emissione e sottoscrizione delle relazioni di censimento e monitoraggio, con indicazione delle modalità di bonifica o messa in sicurezza ed assunzione di responsabilità relativamente ai contenuti ed alla valutazione del rischio ivi riportati;
- c) Redazione e sottoscrizione dell'elenco riepilogativo delle informazioni di censimento;

- d) Predisposizione e supervisione del Programma di controllo e manutenzione a fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti; tale programma, da allegarsi alla relazione di censimento, dovrà essere finalizzato a mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre ed intervenire correttamente quando si verifica un rilascio; nel Programma di controllo e manutenzione dovrà essere indicata la frequenza per l'esecuzione dei monitoraggi finalizzati alla verifica periodica delle condizioni dei materiali contenenti amianto, ferme restando le frequenze minime precedentemente indicate che il Fornitore dovrà garantire;
- e) Tenuta ed aggiornamento delle relazioni di censimento e di monitoraggio dei manufatti contenenti amianto nonché di tutta l'eventuale documentazione, relativa ai suddetti manufatti, prodotta nell'ambito di altre procedure gestite da AdeR;
- f) Apposizione dell'idonea cartellonistica sui manufatti contenenti amianto finalizzata ad evitare che tali materiali vengano inavvertitamente disturbati nell'ambito delle attività manutentive;
- g) Elaborazione e verifica del rispetto delle misure di sicurezza da adottarsi durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi ed in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali contenenti amianto. A tal fine dovrà essere predisposta apposita procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile; quanto al presente punto dovrà essere incluso nel Programma di controllo e manutenzione di cui al precedente punto d);
- h) Informativa ai lavoratori ed agli occupanti sulla presenza di amianto, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare; l'informativa potrà essere fornita secondo le modalità ritenute più opportune (incontri, comunicati, cartellonistica, etc.) **entro 15 (quindici) giorni** naturali e consecutivi dall'emissione della relazione di censimento (fatte salve particolari esigenze connesse ed eventuali emergenze) e previa comunicazione al Direttore dell'Esecuzione; dovrà essere comunque prodotta una nota informativa da allegarsi alla relazione di censimento;
- i) Trasmissione, **entro 15 (quindici) giorni** naturali e consecutivi dall'emissione della relazione di censimento (fatte salve particolari esigenze connesse ed eventuali emergenze) e previa comunicazione al Direttore dell'Esecuzione, delle relazioni di censimento e monitoraggio all'Azienda di Tutela della Salute (A.T.S) territorialmente competente.

Il Responsabile dell'Amianto dovrà altresì supportare AdeR in tutte le attività di gestione delle problematiche connesse alla presenza di amianto. Nell'ambito di tali attività, il Responsabile dell'Amianto dovrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- disporre la chiusura dell'immobile o di parti di esso, nei casi in cui i tempi per un eventuale intervento di bonifica non siano compatibili con i rischi valutati; tale disposizione dovrà essere formulata per iscritto, previa comunicazione al Direttore dell'Esecuzione;

- relazionarsi e condividere tutta la documentazione di censimento e monitoraggio con le figure della sicurezza di AdeR (Datore di lavoro, Dirigenti, Preposti, Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS, etc.);
- relazionarsi con i proprietari degli immobili, previa autorizzazione da parte del Direttore dell'Esecuzione;
- organizzare ed erogare, **con cadenza almeno semestrale** ed anche in più giornate, incontri formativi ed informativi sui temi connessi alla gestione dei rischi da amianto rivolti al personale tecnico e non di AdeR (max 30 unità di personale) in due sedi di AdeR (Roma e Milano) – max 15 unità cadauna di personale -;
- partecipare, previa comunicazione al Direttore dell'Esecuzione, alle riunioni periodiche indette dal Datore di Lavoro di AdeR;
- fornire su richiesta del Direttore dell'Esecuzione, supporto alle strutture tecniche interne di AdeR nell'ambito di appalti di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - Supporto nella predisposizione di piani di lavoro “aperti”;
 - Supporto ai Direttori Lavori e/o Coordinatori della sicurezza;
 - Interlocuzioni con le strutture preposte di AdeR relativamente alla definizione degli interventi di bonifica;
 - Verifiche per la presenza di amianto in contraddittorio con le imprese esecutrici.

L'impegno del Responsabile Amianto per lo svolgimento delle attività di competenza è stimato in circa 1000 ore annue.

Dovrà essere garantita la reperibilità nei seguenti termini:

- Reperibilità telefonica dalle ore 08.00 alle ore 18.00 nei giorni feriali e festivi;
- Reperibilità in loco entro le 72 (settantadue) ore successive alla richiesta (telefonica, via mail, etc..) del Direttore dell'Esecuzione nei giorni feriali, fatte salve particolari esigenze connesse ed eventuali emergenze.

Il Responsabile dell'Amianto dovrà inoltre partecipare alle riunioni indette dal Direttore dell'Esecuzione e/o dal Responsabile del Procedimento per verificare lo stato di avanzamento delle attività oggetto del presente Capitolato. La richiesta di partecipazione dovrà essere inoltrata con almeno 3 (tre) giorni lavorativi antecedenti la data della riunione.

L'incarico di Responsabile Amianto è da ritenersi valido per tutti gli immobili di cui ai punti a), b) e c) del precedente paragrafo 2.1, indipendentemente dall'accertata presenza di amianto, ed **è remunerato con il corrispettivo “a canone” determinato dal Fornitore in sede di offerta economica.**

Nel corso dell'espletamento del servizio, è fatto divieto al Fornitore di sostituire il soggetto indicato senza il preventivo assenso di AdeR.

Qualora sia necessaria la sostituzione per impedimento grave ed irrimediabile, per causa di forza maggiore o per richiesta di AdeR, il Fornitore è obbligato a garantire la sostituzione del Responsabile Amianto presentando **entro 15 (quindici) giorni** dal manifestarsi dell'esigenza il nominativo di un soggetto con esperienza professionale

equivalente o superiore a quello del soggetto da sostituire. Il soggetto così individuato verrà incaricato da AdeR nei termini di cui al presente paragrafo.

Il soggetto sostituito, ai fini di un efficace passaggio di consegne al soggetto subentrante nel ruolo, dovrà comunque fornire la propria disponibilità per almeno 1 (uno) mese successivo alla cessazione del proprio incarico, presenziando agli incontri relativi allo svolgimento del servizio eventualmente indetti dal Direttore dell'Esecuzione.

2.5. Analisi di Laboratorio

Il Fornitore dovrà provvedere all'esecuzione di tutte le analisi di laboratorio necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato:

Per l'amianto dovranno essere utilizzate le seguenti metodiche analitiche:

- Microscopia ottica a contrasto di fase (MOCF)
- Spettroscopia in trasformata di Fourier (FTIR)
- Microscopia elettronica a scansione (SEM)

Il Fornitore dovrà utilizzare laboratori qualificati dal Ministero della Salute, ai sensi del DM 14/05/1996. Inoltre, i laboratori dovranno rispondere a specifici programmi di controllo di qualità per le analisi di amianto nell'aria e in campioni massivi, con particolare riferimento a:

- Certificazione del sistema di gestione per la qualità in base alla norma ISO 9001:2000
- Accreditamento in base alle norme ISO 17025 per la metodica utilizzata relativa a determinazione di amianto:
 - In campioni di materiali solidi o in matrici ambientali;
 - In sospensione nell'aria.

Le analisi di laboratorio sono remunerate a misura, secondo i corrispettivi unitari determinati in sede di offerta economica.

3. DURATA DELL'APPALTO

Il Servizio avrà durata di **12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.**

Non è prevista la possibilità di esercitare l'opzione di rinnovo.

AdeR, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 si riserva la facoltà di prorogare il contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente

4. PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI SOPRALLUOGHI

4.1. Programmazione

Il Fornitore dovrà trasmettere, in formato digitale editabile e non, al Direttore dell'Esecuzione, **entro 10 (dieci) giorni successivi** alla sottoscrizione del contratto per l'esecuzione dei Servizi oggetto del presente Capitolato:

- a) Il programma dei sopralluoghi da effettuare **nel primo mese solare del servizio**; nel programma dovranno essere tassativamente indicati giorno e orario in cui verranno svolti i sopralluoghi.
- b) Il programma dei sopralluoghi da effettuare nel corso di tutta la durata contrattuale, da effettuarsi successivamente al primo mese solare; nel programma non sarà necessario indicare il giorno mentre è tassativa l'indicazione del mese solare in cui verranno svolti i sopralluoghi;

Nei suindicati programmi dovranno essere distinti:

- I sopralluoghi finalizzati alle attività di censimento di cui al precedente articolo 2.2;
- I sopralluoghi finalizzati alle attività di monitoraggio di cui al precedente articolo 2.3

I suindicati programmi dovranno essere aggiornati e consegnati al Direttore dell'Esecuzione in caso di variazione di date.

Per ogni mese solare successivo al primo il programma, di cui al precedente punto b) del presente paragrafo, dovrà essere trasmesso, al Direttore dell'Esecuzione, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio del mese stesso (ad esempio il programma dei sopralluoghi del mese di novembre dovrà essere consegnato entro e non oltre il 26 ottobre) riportando il giorno di esecuzione dei sopralluoghi. Successivamente il Direttore dell'Esecuzione provvederà a comunicare ai referenti tecnici della struttura interne di riferimento le date.

Relativamente alle attività di cui ai precedenti paragrafi 2.2 e 2.3 che si riferiscono ai nuovi immobili di cui al punto c) del paragrafo 2.1, il primo sopralluogo dovrà avvenire **entro 7 (sette) giorni** naturali e consecutivi dalla richiesta del Direttore dell'Esecuzione, fatte salve particolari esigenze connesse ad eventuali emergenze.

Le attività di monitoraggio di cui al presente articolo possono essere svolte anche contestualmente alle attività di censimento di cui al precedente paragrafo, ferma restando la frequenza minima di cui alla tabella precedente, che dovrà essere in ogni caso garantita dal Fornitore.

4.2. Organizzazione

Il Fornitore dovrà provvedere in totale autonomia all'organizzazione dei sopralluoghi per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato.

A tal fine, dovrà autonomamente provvedere a tutti gli apprestamenti necessari all'esecuzione del servizio nei termini contrattuali (scale, trabattelli, ponteggi, ecc..) nonché alle attrezzature necessarie per il montaggio e lo smontaggio di pannellature, lo spostamento ed il riallocamento di elementi di intralcio all'esecuzione dei campionamenti (ad esempio elementi del controsoffitto o delle contropareti) ed a tutte le eventuali assistenze edili che si dovessero rendere necessarie ai fini del corretto svolgimento del servizio.

Per ogni immobile oggetto del servizio, il Direttore dell'Esecuzione dovrà indicare i nominativi ed i recapiti telefonici ed e-mail delle strutture interne di AdeR che

gestiscono i diversi immobili e tutti gli altri riferimenti necessari per la visita completa di tutte le parti dell'immobile, così come definite nel successivo articolo.

Tutti i sopralluoghi e la loro organizzazione sono remunerati con il corrispettivo "a canone" determinato dal Fornitore in sede di offerta economica.

Al fine di rendere il servizio completo e conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, per ogni immobile il Fornitore dovrà eseguire, se si rendesse necessario, anche più di un sopralluogo, senza che ciò comporti alcuna variazione del corrispettivo "a canone" determinato dal Fornitore in sede di offerta economica

Il Fornitore, per garantirsi l'accompagnamento eventualmente ritenuto necessario per la visita completa dell'immobile e per tutte le altre attività oggetto del presente Capitolato, dovrà comunicare al Direttore dell'Esecuzione ed ai referenti territoriali delle strutture tecniche interne la data e l'orario di effettuazione di ogni sopralluogo con il preavviso minimo riportato nel precedente paragrafo.

Ad ogni modo, il Fornitore si impegna a concludere le attività di cui ai precedenti paragrafi 2.2 e 2.3 nonché alla consegna delle relazioni di censimento nuove e/o aggiornate a seguito delle attività di approfondimento, di cui ai paragrafi 9.1 e 9.2, **entro e non oltre 200 (duecento) giorni naturali e consecutivi** dalla sottoscrizione del contratto.

5. PROCEDURE DI CENSIMENTO E MONITORAGGIO

5.1. Procedura di censimento

5.1.1. Programma di Ispezione

In linea con quanto previsto dal DM 06/09/1994, per la ricerca di amianto, il Fornitore dovrà articolare un finalizzato programma di ispezione:

A tal fine dovrà:

- a) Ricercare e verificare la documentazione tecnica disponibile sull'immobile, per accertarsi dei vari tipi di materiali usati nella sua costruzione, e per rintracciare, ove possibile, l'impresa edile costruttrice;
- b) Effettuare un'ispezione diretta dei materiali (friabili e compatti) per identificare quelli potenzialmente contenenti amianto;
- c) Campionare i materiali (friabili e compatti) sospetti ed inviarli al laboratorio di cui al precedente 2.5;
- d) In attesa della conferma analitica, segnalare per iscritto a AdeR, **entro 3 (tre) giorni** dalla data del sopralluogo, i materiali (friabili e compatti) con sospetta presenza di amianto che, secondo la valutazione del rischio di cui al successivo articolo 6 rientri nella casistica "2c) materiali danneggiati";
- e) Nel caso in cui le analisi di laboratorio confermino la presenza di amianto, mappare le zone in cui sono presenti tali materiali. Il Responsabile Amianto dovrà quindi effettuare la valutazione del rischio di cui al successivo articolo 6 ed in esito della stessa valutazione dovrà indicare nella relazione di censimento modalità e tempi di bonifica e/o messa in sicurezza;

- f) Registrare tutte le informazioni raccolte, ivi compresa la valutazione del rischio eventualmente effettuata e le indicazioni su modalità e tempi di bonifica e/o messa in sicurezza, in un'apposita relazione di censimento da consegnare al Direttore dell'Esecuzione **entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi** dalla data del primo sopralluogo; la suddetta dovrà registrare anche tutte le informazioni contenute nelle relazioni di censimento per l'immobile ispezionato consegnate al Fornitore da AdeR.

Ai fini del programma di ispezione sopra illustrato, il Fornitore dovrà procedere come segue:

- a) Rintracciare prioritariamente i siti di ubicazione di eventuali installazioni di materiale con potenziale presenza di amianto;
- b) Riconoscere con buona approssimazione il tipo di materiale impiegato e le sue caratteristiche;
- c) Stabilire lo stato di integrità dei materiali e valutare le condizioni degli eventuali rivestimenti sigillanti, o dei mezzi di confinamento;
- d) Valutare la friabilità dei materiali;
- e) Adottare le precauzioni previste durante la manipolazione di materiali contenenti amianto;
- f) Mettere in atto i criteri e le procedure di campionamento atti a garantire un'adeguata e sufficiente rappresentatività dei campioni, evitando l'esposizione dell'operatore e la contaminazione dell'ambiente; il numero dei campioni prelevati al fine di garantire la rappresentatività degli stessi dovrà essere adeguatamente giustificato nella relazione di censimento.

Il Fornitore dovrà selezionare i materiali da campionare in modo prioritario fra quelli che presentano:

- a) Friabilità e cattivo stato di conservazione;
- b) Facile accessibilità o mancanza di rivestimenti e di mezzi di confinamento;
- c) Suscettibilità di facile danneggiamento e conseguente possibilità di rilascio di fibre nell'ambiente;
- d) Significativa possibilità di frequenti manomissioni;
- e) Frequenti interventi di manutenzione.

In ogni caso il Fornitore dovrà procedere al campionamento evitando interventi che potrebbero tradursi in una contaminazione degli ambienti circostanti. Si dovrà procedere al campionamento con la massima cautela, avendo cura di far sigillare immediatamente ed adeguatamente il punto in cui si è effettuato il campionamento (impiegando, ad esempio, una vernice spray)

5.1.2. Modalità operative di campionamento

In linea con quanto previsto dal DM 06/09/1994, per la ricerca di amianto, il Fornitore dovrà osservare le seguenti modalità operative di campionamento:

- a) Acquisizione di documentazione fotografica a colori la più rappresentativa possibile del materiale da campionare, che ne evidenzi la struttura macroscopica e l'ubicazione rispetto all'ambiente potenzialmente soggetto a contaminazione;

- b) Dotazione di adeguati mezzi personali di protezione, quali maschere contro polveri e guanti da non più riutilizzare;
- c) Impiego di strumenti adeguati che non permettano dispersione di polvere o di fibre nell'ambiente e che consentano il minimo grado di intervento distruttivo (quali pinze, tenaglie, piccoli scalpelli, forbici, cesoie, ecc..). Dovranno essere quindi evitati trapani, frese, scalpelli grossolani, lime, raspe, frullini e simili. Per i campionamenti in profondità dovranno essere utilizzati carotatori in acciaio, o preferibilmente, se disponibili, carotatori trasparenti in vetro o acrilico, ambedue a tenuta stagna;
- d) Prelievo di una piccola aliquota del materiale di una piccola aliquota del materiale, che sia sufficientemente rappresentativo e che non comporti alterazioni significative dello stato del materiale in sito. I materiali contenenti amianto possono essere sia omogenei che eterogenei. Materiali tipicamente omogenei sono i prodotti in amianto-cemento, le pannellature isolanti per pareti o soffitti, i manufatti tessili. I materiali friabili spruzzati sono in genere omogenei, ma possono anche essere costituiti da strati di diversa composizione, per cui occorre prelevare i campioni con l'ausilio del carotatore. La rappresentatività dei campioni prelevati dovrà essere adeguatamente giustificata nella relazione di censimento.
- e) Inserimento immediato del campione in una busta di plastica ermeticamente sigillabile;
- f) Assegnazione di un codice univoco al campione prelevato e segnalazione del punto di prelievo sul materiale mediante apposizione di un contrassegno indicante data, modalità e operatore. Il codice univoco e le informazioni contenute sul contrassegno dovranno essere riportati nella relazione di censimento;
- g) Riparare con adeguati inertizzanti e sigillanti il punto di prelievo e pulire accuratamente con panni umidi eventuali residui sottostanti;
- h) Compilazione di una scheda di prelievo, con tutte le informazioni necessarie, da allegare al campione. Le informazioni contenute nella scheda di prelievo dovranno essere riportate nella relazione di censimento;
- i) Trasmissione diretta del campione, della scheda di prelievo e della documentazione fotografica al laboratorio di cui al precedente 2.5.

5.2. Procedura di monitoraggio

Il Fornitore dovrà eseguire le attività di monitoraggio finalizzate a valutare le condizioni dei manufatti contenenti amianto nel rispetto di quanto previsto dal Programma di controllo e manutenzione a cura del Responsabile Amianto.

A tal fine il Fornitore dovrà:

- a) Effettuare uno o più sopralluoghi nelle aree o nei locali in cui sia stata accertata la presenza di amianto. A tal fine dovrà predisporre, a proprio carico, ogni tipo di apprestamento (scale, trabattelli, ponteggi, ecc...) ritenuto necessario;
- b) Effettuare un'ispezione diretta dei materiali (friabili e compatti);
- c) Verificare lo stato di conservazione dei materiali (friabili e compatti), per fornire una prima valutazione sul potenziale di rilascio di fibre nell'ambiente;

- d) In base allo stato di conservazione dei materiali riscontrato, eseguire campionamenti dell'aria finalizzati alla misurazione della concentrazione di fibre aerodisperse, secondo le modalità previste dal DM 06/09/1994 e richiamate al successivo paragrafo 6; il numero ed i punti di prelievo dei campionamenti effettuati dovrà essere adeguatamente giustificato nella relazione di monitoraggio;
- e) Nel caso di sospetta dispersione di fibre nell'aria con superamento dei valori limite di cui al successivo articolo 6, in attesa della conferma analitica, inviare per iscritto apposita segnalazione al Direttore dell'Esecuzione lo stesso giorno del sopralluogo; in tal caso il Responsabile Amianto potrà cautelativamente disporre la chiusura dell'immobile o di parte di esso;
- f) Nel caso in cui le analisi di laboratorio confermino il superamento dei valori limite di cui al successivo paragrafo 6, mappare le zone in cui è stata rilevata la dispersione ed inviare per iscritto apposita segnalazione al Direttore dell'Esecuzione lo stesso giorno del sopralluogo; in tal caso il Responsabile Amianto potrà cautelativamente disporre la chiusura dell'immobile o di parte di esso;
- g) Il Responsabile Amianto dovrà aggiornare la valutazione del rischio di cui al successivo paragrafo 6, anche alla luce degli esiti analitici delle indagini ambientali eventualmente effettuate; nel caso in cui l'aggiornamento della valutazione del rischio porti a risultanze diverse da quelle indicate nella relazione di censimento, quest'ultima dovrà essere aggiornata;
- h) Nel caso in cui, nel corso del sopralluogo, vengano rinvenuti materiali con sospetta presenza di amianto, gli stessi dovranno essere censiti secondo la procedura precedentemente descritta al paragrafo 5.1;
- i) Registrare tutte le informazioni raccolte in un'apposita relazione di monitoraggio da consegnare al Direttore dell'Esecuzione **entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi** dalla data di primo sopralluogo.

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

In linea con quanto previsto al punto 2) dell'Allegato al DM 06/09/1994, in sede di valutazione del rischio di esposizione a fibre di amianto, il Responsabile Amianto dovrà esaminare le condizioni dell'installazione, al fine di stimare il pericolo di rilascio di fibre dal materiale.

Pertanto, il Responsabile Amianto dovrà valutare:

- a) Il tipo e le condizioni del materiale;
- b) I fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado;
- c) I fattori che influenzano la diffusione di fibre e l'esposizione degli individui.

In esito alla valutazione del rischio, il Responsabile Amianto dovrà classificare i manufatti contenenti amianto sia con i criteri di cui al punto 2) dell'Allegato al DM 06/09/1994.

Per le coperture dovrà essere utilizzato il "Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto" di cui al DDG 18/11/2008 nr. 13237, e relativo avviso di rettifica nr. 51/01-Se.O.2008 Direzione Generale Sanità.

Nei casi di incerta classificazione, il Responsabile Amianto dovrà effettuare indagini ambientali per la misura della concentrazione di fibre aerodisperse. Le medesime indagini potranno essere effettuate dal Responsabile Amianto anche nei casi di classificazione certa, al fine di verificare l'eventuale dispersione in aria di fibre.

In base agli elementi raccolti per la valutazione possono delinearsi tre diversi tipi di situazioni identificate dal DM 06/09/1994:

- **2a) Materiali integri non suscettibili di danneggiamento**

Sono situazioni nelle quali non esiste pericolo di rilascio di fibre di amianto in atto o potenziale o di esposizione degli occupanti, come ad esempio:

- a) materiali non accessibili per la presenza di un efficace confinamento;
- b) materiali in buone condizioni, non confinati ma comunque difficilmente accessibili agli occupanti;
- c) materiali in buone condizioni, accessibili ma difficilmente danneggiabili per le caratteristiche proprie del materiale (duro e compatto);
- d) non esposizione degli occupanti in quanto l'amianto si trova in aree non occupate dell'edificio.

- **2b) Materiali integri suscettibili di danneggiamento**

Sono situazioni nelle quali esiste pericolo di rilascio potenziale di fibre di amianto, come ad esempio:

- a) materiali in buone condizioni facilmente danneggiabili dagli occupanti;
- b) materiali in buone condizioni facilmente danneggiabili in occasione di interventi manutentivi;
- c) materiali in buone condizioni esposti a fattori di deterioramento (vibrazioni, correnti d'aria, ecc.).

- **2c) Materiali danneggiati**

Sono situazioni nelle quali esiste pericolo di rilascio di fibre di amianto con possibile esposizione degli occupanti, come ad esempio:

- a) materiali a vista o comunque non confinati, in aree occupate dell'edificio, che si presentino:
 - o danneggiati per azione degli occupanti o per interventi manutentivi;
 - o deteriorati per effetto di fattori esterni (vibrazioni, infiltrazioni d'acqua, correnti d'aria, ecc.), deteriorati per degrado spontaneo;
- b) materiali danneggiati o deteriorati o materiali friabili in prossimità dei sistemi di ventilazione.

7. PARTI DEGLI IMMOBILI OGGETTO DEL CENSIMENTO

Le attività oggetto del presente Capitolato dovranno essere condotte in tutte le parti degli immobili oggetto del servizio di cui ai punti a), b) e c) del precedente paragrafo 2.1.

Le verifiche finalizzate all'accertamento della presenza di materiali contenenti amianto dovranno essere effettuate almeno nei seguenti manufatti e/o parti dell'immobile, ove presenti:

- Materiali spruzzati eventualmente presenti;
- Pavimenti in PVC (nel caso in cui siano presenti più tipologie di PVC, dovranno essere tutte verificate);
- Colle sottostanti ai pavimenti in PVC;
- Livelline sottostanti alle colle o al pavimento in PVC;
- Intradosso dei solai, nel caso in cui siano presenti controsoffitti ispezionabili e, in particolare, controsoffitti in doghe metalliche;
- Stucchi dei serramenti;
- Sigillature dei tratti fognari, compresi quelli collocati ai piani seminterrati o interrati;
- Coperture, con verifica sull'intera stratigrafia;
- Gocciolatoi e pluviali;
- Sottotetti;
- Pannelli esterni e/o interni di prefabbricati leggeri compresi i relativi stucchi di sigillatura o di adesione all'eventuale telaio metallico e l'eventuale coibente termico o acustico all'interno;
- Canne fumarie di esalazione e torrini in copertura;
- Coperture di locali tecnici o di servizio di pertinenza dell'immobile (ad esempio: rifiuti, cabine di trasformazione, locale gas metano, deposito dell'impresa di pulizia, ecc.);
- Protezione al fuoco di elementi metallici quali travi, pilastri, putrelle o lamiere grecate;
- Tubazioni dell'impianto di riscaldamento, dalla centrale termica fino alle terminazioni, ivi compresi i seminterrati ed i sottotetti;
- Guarnizioni degli impianti;
- Locali ascensore (funi, frizioni, freni, ecc.);
- Materassini dei controsoffitti, sia in foglio che in sacchetti sigillati;
- Coibentazione interna dei canali di distribuzione aria principali, con valutazione dello stato di consistenza dell'eventuale pellicola protettiva del materassino coibente;

Resta esclusivamente a carico del Fornitore, preso atto di quanto riportato nella documentazione tecnica fornita da AdeR, la selezione dei materiali potenzialmente contenenti amianto ed il numero dei prelievi da ritenere significativi per rappresentare adeguatamente l'eventuale presenza di amianto nell'intero immobile.

Nella relazione di censimento dovrà essere data evidenza, anche con documentazione fotografica, del fatto che le attività di accertamento abbiano

riguardato almeno i manufatti sopra elencati, ove presenti, e l'immobile in tutte le sue parti, anche nei casi in cui il Fornitore abbia ritenuto di non prelevare campioni.

Eventuali relazioni in cui non sia riscontrabile quanto sopra saranno considerate non conformi alle richieste di AdeR.

8. MODALITA' DI PRELIEVO ED ANALISI DEI CAMPIONI

Il numero e la tipologia di analisi di laboratorio riportati nella stima economica del servizio sono da ritenersi indicativi.

Pertanto, AdeR dovrà provvedere autonomamente e a propria discrezione, di concerto con il Responsabile Amianto:

- all'individuazione dei materiali da campionare;
- alla determinazione del numero dei campioni massivi e di aria da prelevare e da sottoporre ad analisi di laboratorio;
- alla scelta della metodica analitica più opportuna ai fini del rinvenimento di amianto nel singolo campione prelevato.

Quanto sopra dovrà essere effettuato nei limiti degli importi contrattuali di cui all'articolo 5, senza che sia necessaria alcuna autorizzazione da parte di AdeR, garantendo comunque il rispetto delle norme vigenti in materia e, in particolare dei criteri di rappresentatività dei campioni prelevati di cui al DM 06/09/1994.

Il prelievo dei materiali da sottoporre ad analisi di laboratorio per la ricerca di amianto dovrà essere effettuato, per quanto possibile, in zone già deteriorate in modo da non aggravare la situazione esistente. La zona di prelievo dovrà comunque essere trattata al fine di evitare l'eventuale liberazione delle fibre (vernici spray, silicone, soluzioni incapsulanti a base vinilica, ecc..). Il punto di prelievo dovrà essere identificato mediante un codice che individui univocamente il campione prelevato, apponendo un'etichetta con il numero del sondaggio.

La presenza di amianto all'interno di cavedi, controsoffitti, pareti mobili, contropareti, ecc. dovrà essere rilevata, ove possibile, senza distruzione di grosse quantità di parti murarie; se ciò non fosse possibile dovrà essere praticata la necessaria foratura per il prelievo di campioni per verificare la potenziale presenza di amianto all'interno di tali luoghi.

Il Fornitore dovrà provvedere, prima di ogni sondaggio o prelievo, a valutare i rischi e prendere tutte le misure necessarie alla propria protezione ed a quelle delle persone.

Dovrà inoltre provvedere alle operazioni di interdizione temporanea dell'accesso ai luoghi ove si prevedano campionature ed il prelievo dei manufatti.

9. CONTENUTI MINIMI E CONSEGNA DEGLI ELABORATI

9.1. Relazione di Censimento

La Relazione di censimento dovrà descrivere tutte le attività di accertamento effettuate secondo i seguenti contenuti minimi:

- informazioni descrittive dell'immobile oggetto del censimento;
- criteri utilizzati nelle attività di accertamento;
- informazioni rilevate dalla documentazione tecnica fornita da AdeR;
- descrizione delle attività di ispezione per la ricerca dei materiali sospetti;
- evidenza degli accertamenti eseguiti in conformità al precedente articolo 7;
- adeguata giustificazione del numero di campioni prelevati;
- analisi di laboratorio dei campioni prelevati;
- esiti dell'ispezione visiva e delle analisi di laboratorio, con indicazione quantitativa dei manufatti contenenti amianto;
- indicazione dei materiali con accertata presenza o assenza di amianto;
- indicazione circa la possibilità di presenza di amianto in parti non ispezionabili dell'immobile;
- valutazione del rischio;
- esiti della valutazione;
- indicazione di modalità e tempi di bonifica e/o messa in sicurezza.

Alla Relazione di censimento dovranno essere allegati:

- documentazione fotografica dei locali e dei manufatti indagati;
- rapporti di prova delle analisi di laboratorio;
- schede relative alla valutazione del rischio dei singoli manufatti;
- modulo di notifica presenza amianto in strutture e luoghi secondo quanto impartito dalle singole Regioni;
- nota informativa ai lavoratori;
- programma di controllo e manutenzione;
- documentazione fornita da AdeR;
- planimetrie dell'immobile con indicazione chiara ed esaustiva:
 - delle zone in cui è stata accertata la presenza o l'assenza di amianto;
 - delle zone non ispezionabili in cui è possibile ipotizzare la presenza di tali materiali;
 - dei punti di prelievo dei campioni massivi, riferimento al relativo rapporto di prova, indicazione dell'esito dell'analisi (ad esempio colore rosso per esito positivo, verde per esito negativo) e relativa legenda;
- ortofoto/aerofoto con chiara indicazione del sito in cui l'immobile insiste.

9.2. Relazione di monitoraggio

La Relazione di monitoraggio dovrà descrivere tutte le attività effettuate secondo i seguenti contenuti minimi:

- criteri utilizzati nelle attività di accertamento;
- informazioni rilevate dalla documentazione tecnica fornita da AdeR;
- descrizione delle attività di indagine ambientale;
- adeguata giustificazione del numero e dei punti di prelievo degli eventuali campioni di aria;
- analisi di laboratorio dei campioni prelevati;
- esiti dell'ispezione visiva dei manufatti e delle analisi di laboratorio, con indicazione quantitative delle fibre aerodisperse eventualmente rilevate;

- aggiornamento della valutazione del rischio.

Alla Relazione di monitoraggio dovranno essere allegati:

- documentazione fotografica dei locali e dei manufatti indagati;
- rapporti di prova delle analisi di laboratorio;
- schede relative alla valutazione del rischio dei singoli manufatti;
- documentazione tecnica fornita da AdeR;
 - planimetrie dell'immobile con indicazione chiara ed esaustiva dei punti di prelievo dei campioni di aria, riferimento al rapporto di prova, indicazione dell'esito dell'analisi (ad esempio colore rosso per esito positivo, verde per esito negativo) e relativa legenda;
- ortofoto/aerofoto con chiara indicazione del sito in cui l'immobile insiste.

9.3. Elenco riepilogativo

L'elenco riepilogativo con le principali informazioni relative al censimento, di cui al precedente art. 2.2, dovrà contenere i seguenti contenuti minimi:

- Indirizzo;
- Destinazione d'uso principale;
- Informazioni sintetiche sui manufatti con accertata presenza di amianto;
- Informazioni sintetiche sulla valutazione del rischio;
- Informazioni sintetiche su modalità, tempi e costi di bonifica e/o messa in sicurezza.

L'elenco dovrà essere ordinato per priorità di intervento, secondo i criteri definiti dal Responsabile Amianto.

L'elenco dovrà essere, altresì, corredato di nota sintetica contenente:

- Una descrizione generale delle attività svolte;
- Statistiche relative al numero di campioni prelevati;
- Statistiche sui manufatti contenenti amianto;
- Criteri utilizzati per la definizione dell'ordine di priorità dell'elenco;
- Criteri utilizzati per la stima dei costi di bonifica e/o messa in sicurezza.

9.4. Modalità di consegna

Le Relazioni di censimento e monitoraggio e l'elenco riepilogativo dovranno essere consegnati obbligatoriamente in due copie in formato digitale non editabile, una delle quali sottoscritta in digitale dal Responsabile Amianto.

La documentazione dovrà essere consegnata a mezzo PEC all'indirizzo che verrà fornito da AdeR.

La consegna, con cadenza mensile, dell'elenco riepilogativo e delle relazioni di censimento e monitoraggio, prevista al precedente articolo 1, dovrà essere effettuata con lettera di trasmissione inviata a mezzo PEC con allegato quanto già precedentemente indicato.

10. REFERENTI DELL'APPALTO

Il Fornitore dovrà indicare entro la sottoscrizione del contratto, i numeri telefonici (cellulare, fisso ed indirizzo di posta elettronica) del Responsabile Amianto, di cui al precedente paragrafo 2.4, e di un proprio Referente Operativo per la gestione del contratto.

Il Referente Operativo, che potrà coincidere con il Responsabile Amianto, dovrà essere reperibile nei seguenti termini:

- Reperibilità telefonica dalle ore 08:00 alle ore 20.00, nei giorni feriali;
- Reperibilità in loco entro le 72 (settantadue) ore successive alla richiesta, telefonica o via mail) del Direttore dell'Esecuzione, nei giorni feriali.

Il Referente Operativo dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta e/o segnalazione da parte di AdeR inerente il servizio in oggetto ed a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato ed in particolare deve:

- Partecipare alle riunioni indette dal Direttore dell'Esecuzione e/o dal Responsabile del Procedimento per verificare lo stato di avanzamento delle attività oggetto del presente Capitolato ed agli incontri preventivi con AdeR per la programmazione delle prestazioni, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;
- Verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo ed operativo, l'andamento delle attività formative rispondendone della gestione;
- Provvedere a comunicare al Direttore dell'Esecuzione nominato da AdeR tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività;
- Presidiare il personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attività ed all'occorrenza provvedere alla sostituzione del personale indisponibile non idoneo allo svolgimento delle attività nonché del Responsabile Amianto, nei termini previsti dal precedente paragrafo 2.4;
- AdeR, successivamente all'aggiudicazione della procedura, provvederà ad indicare il nominativo del Direttore dell'Esecuzione, con i compiti definiti dalla normativa in materia; AdeR provvederà, se previsti, ad indicare i referenti territoriali interni per la programmazione e l'organizzazione dei sopralluoghi, ai sensi del precedente paragrafo 4.

11. FATTURAZIONE

La fatturazione ed i relativi pagamenti avverranno sulla base di stati avanzamento suddivisi **in 6 (sei) bimestri**. Nel caso in cui la data di avvio del servizio non coincida con il primo giorno del mese, il primo stato di avanzamento (SA) arriverà a coprire anche tutto il terzo mese di esecuzione del servizio.

Il Fornitore, tramite il Responsabile del Servizio, entro il giorno 5 (cinque) del primo mese successivo al bimestre di riferimento, pena l'applicazione della relativa penale di cui al successivo paragrafo 12, dovrà presentare lo stato di avanzamento relativamente ai servizi prestati nel periodo di riferimento.

AdER verifica la correttezza dell'esecuzione dei servizi prestati e sulla base della relativa documentazione allegata provvederà alla verifica dei corrispettivi indicati per le prestazioni da corrispondere "a misura" e del corrispettivo per le prestazioni da corrispondere "a canone" secondo le modalità sotto riportate.

AdER, entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento di ciascun stato di avanzamento (SA), può richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revisione del documento stesso assegnando al Fornitore 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi per i necessari riscontri e l'invio del rendiconto definitivo.

AdER, conclusi positivamente i controlli sul SA, e, in mancanza di vizi e/o difformità qualitative/quantitative nell'esecuzione della fornitura rispetto al capitolato, comunicherà, tramite PEC o e-mail, l'attestazione di Regolare Esecuzione, comprensiva di numero, data e importo che il Fornitore dovrà riportare nella fattura a saldo.

Per ciascun stato di avanzamento, la contabilizzazione avverrà:

- **per la parte canone**, sulla base dei giorni di calendario compresi nel periodo a cui lo stato di avanzamento si riferisce, secondo la seguente formula:

$$\frac{C}{365} \times gg^1$$

Dove:

- **C** è il canone determinato dal Fornitore in sede di offerta economica;
 - **gg¹**: sono i giorni compresi nel periodo a cui lo stato di avanzamento si riferisce
- **per la parte a misura**, sulla base della quantità dei rapporti di prova delle analisi di laboratorio che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:
 - la data di emissione del rapporto di prova è compresa nel periodo a cui lo stato di avanzamento si riferisce;
 - il rapporto di prova risulta allegato ad una relazione di censimento amianto o monitoraggio consegnata ad AdER.

12. PENALI

In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, AdER applicherà le penali di seguito indicate:

	INADEMPIENZA RILEVATA	PENALI
1	Ritardo nella consegna della relazione di censimento o consegna di relazione incompleta rispetto al termine di 20 giorni naturali e consecutivi dalla data del primo sopralluogo di cui al par. 2.2	150,00 € per ogni relazione di censimento, per ogni giorno di ritardo.
2	Ritardo nella consegna della relazione di monitoraggio o consegna di relazione incompleta rispetto al termine di 20 giorni naturali e consecutivi dalla data del primo sopralluogo di cui al par. 2.3	150,00 € per ogni relazione di monitoraggio, per ogni giorno di ritardo.

3	Ritardo nelle correzioni e/o integrazioni della relazione di censimento o di relazione di monitoraggio, richieste dal Direttore dell'Esecuzione, rispetto al termine di 5 giorni dalla richiesta	150,00 € per ogni giorno di ritardo.
4	Ritardo nell'esecuzione di sopralluoghi finalizzati all'approfondimento del censimento, di cui al par. 2.2, o alle attività di monitoraggio, di cui al par. 2.3, rispetto al termine di 7 giorni dalla richiesta del Direttore dell'Esecuzione	150,00 € per ogni sopralluogo, per ogni giorno di ritardo.
5	Ritardo nella conclusione delle attività di cui al par. 2.2, rispetto al termine di 240 giorni naturali e consecutivi	150,00 € per ogni relazione di censimento, per ogni giorno di ritardo.
6	Mancata consegna con cadenza almeno mensile dell'elenco riepilogativo di cui al par. 2.22.1 o consegna dell'elenco incompleto rispetto ai contenuti minimi di cui al par. 9.3	300,00 € per ogni mancata consegna con cadenza mensile.
7	Mancato monitoraggio secondo la frequenza minima riportata nella tabella al par. 2.3	600,00 € per ogni mancato monitoraggio secondo la frequenza minima contrattuale.
8	Ritardo nella trasmissione della relazione di censimento, di cui al par. 2.4 lett. i), all'Azienda di Tutela della Salute (ATS) rispetto al termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi	150,00 € per ogni informativa, per ogni giorno di ritardo.
9	Ritardo nella trasmissione dell'informativa ai lavoratori, di cui al par. 2.4 lett. h), rispetto al termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi.	150,00 € per ogni informativa, per ogni giorno di ritardo.
10	Mancato rispetto della cadenza almeno semestrale, per l'organizzazione degli incontri formativi ed informativi di cui al par. 2.4	300,00 € per ogni mancata organizzazione degli incontri secondo la cadenza semestrale.
11	Ritardo nella reperibilità in loco nei giorni feriali rispetto al termine di 72 (settantadue) ore dalla richiesta del Direttore dell'Esecuzione	Per il primo giorno 20,00 € per ogni ora di ritardo (non verranno computate le frazioni di ora. Dal secondo giorno successivo 200,00 € per ogni giorno di ritardo
12	Ritardo nella sostituzione del Responsabile Amianto, rispetto al termine di 15 (quindici) giorni, di cui al par. 2.4	600,00 € per ogni giorno di ritardo.
13	Mancato invio delle analisi da svolgere ai laboratori qualificati di cui al par. 2.5	1.000,00 € per ogni analisi non trasmessa.
14	Ritardo nella segnalazione, in attesa della conferma analitica ed in caso di sospetta presenza di amianto, nei casi previsti dal par. 5.1, rispetto al termine di 3 (tre) giorni dalla data del sopralluogo	400,00 € per ogni giorno di ritardo.
15	Ritardo nella segnalazione, di cui al par.5.2, di sospetta o accertata dispersione di fibre nell'aria con superamento dei valori limite, da effettuarsi nello stesso giorno del sopralluogo	400,00 € per ogni giorno di ritardo.
16	Ritardo nella presentazione del primo programma relativo ai sopralluoghi da effettuare di cui al par. 4.1, oltre i termini ivi previsti	200,00 € per ogni programma, per ogni giorno di ritardo.
17	Ritardo nell'invio dei programmi relativi ai sopralluoghi da effettuare, successivi a quello del primo mese di servizio, di cui al par. 4.1, oltre i termini ivi previsti	200,00 € per ogni programma, per ogni giorno di ritardo.

Constatato l'inadempimento/ritardo, Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà al Fornitore la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano

ritenute idonee a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.